

REGOLAMENTO (CEE) N. 2160/75 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2805/73, per quanto riguarda l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 ha previsto la possibilità di portare a 400 mg/l il tenore massimo di anidride solforosa per taluni vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, nonché per taluni vini bianchi di qualità importati aventi caratteristiche particolari di elaborazione;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973⁽³⁾, la Commissione ha adottato l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi importati;

considerando che all'elenco dei v.q.p.r.d. bianchi devono essere aggiunti alcuni vini francesi per i quali possono porsi problemi d'ordine tecnico in materia di elaborazione e di conservazione; che occorre inoltre completare l'elenco dei vini bianchi di qualità importati, tenendo conto della domanda presentata dalla Romania e corredata della normativa di tale paese nel settore vitivinicolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2805/73 è modificato come segue:

« *Articolo 1*

Il tenore massimo totale di anidride solforosa è di 400 mg/l per i vini seguenti:

A. *v.q.p.r.d. bianchi:*

- a) i vini aventi diritto alla menzione Beeren- auslese,
- b) i vini aventi diritto alla menzione Trocken- beerenauslese,
- c) il Sauterne,
- d) il Barsac,
- e) il Cadillac,
- f) il Cérons,
- g) il Loupiac,
- h) il Saint-Croix-du-Mont,
- i) il Monbazillac,
- j) il Bonnezeaux,
- k) il Quarts de Chaume,
- l) il Côteaux du Layon,
- m) il Côteaux de l'Aubance.

B. *Vini di qualità bianchi importati:*

- a) i vini aventi diritto alla menzione Beeren- auslese o Trockenbeerenauslese in conformità delle disposizioni comunitarie o, in mancanza, delle disposizioni degli Stati membri;
- b) i vini sotto menzionati, sempreché rispondano alla definizione "vini superiori con denominazione d'origine", in applicazione della legislazione romena:
 - Murfatlar,
 - Cotnari,
 - Tirnave,
 - Pietroasele,
 - Valea Călugărească,
 - Drăgășani.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 16. 10. 1973, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione
